DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2017

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott. Mario DELL'UNTO, Ing. Donato ARCIERI, Dott. Vincenzo ROSSI, Prof. Piergiorgio RE, Geom. Eugenio CASTELLI, Sig. Ettore VIERIN, Geom. Valerio BETTONI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. Adriano BASO, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Avv. Federico BENDINELLI, Sig. Carlo PANTALEONI, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Bernardo MENNINI, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Elio GALANTI, Avv. Innocenzo DE SANCTIS, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Avv. Camillo TATOZZI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario COLELLI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Sig. Simone CAPUANO, Dott. Paolo SESTI, Dott. Piero Lorenzo ZANCHI.

E' presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE, Dott. Raffaele DI GIGLIO.

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

"Visto il testo del vigente "Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI", approvato nella seduta del 29 aprile 2010; vista al riguardo la nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione del 23 gennaio 2017 e preso atto di quanto ivi rappresentato; visto il nuovo testo del Regolamento predisposto, che tiene conto delle intervenute modifiche normative e che definisce i principi generali di governo delle società controllate direttamente o indirettamente da ACI; visto l'art. 15, lettera p), dello Statuto dell'Ente; visto l'art. 4, comma 3, lettera B, punto g), del vigente Regolamento di Organizzazione ACI; preso atto che il Regolamento predisposto è conforme ai principi della recente normativa in materia di società a partecipazione pubblica; preso atto peraltro che la materia delle società partecipate è in corso di evoluzione e che sono previsti ulteriori interventi legislativi, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, che non escludono la necessità di adequamenti al testo del Regolamento medesimo: consequentemente di conferire mandato al Comitato Esecutivo al fine di apportare le modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito della variazione del quadro normativo di riferimento; preso atto altresì dell'opportunità di integrare il Regolamento in parola con la previsione della

determinazione dei compensi degli Organi amministrativi delle Società controllate da ACI, in rapporto alla dimensione ed alla complessità organizzativa delle stesse, con l'individuazione di diverse fasce retributive; su proposta del Presidente; approva - con riserva di eventuali modifiche ed integrazioni allo scopo di adeguare il testo all'evoluzione della normativa in materia di società a partecipazione pubblica - il nuovo testo del "Regolamento di Governance delle Società Controllate di ACI", in conformità allo schema di atto che viene allegato al verbale dell'odierna seduta sotto la lettera E) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione conferendo mandato al Comitato Esecutivo al fine di apportare i necessari adeguamenti, da sottoporre per la relativa presa d'atto al Consiglio Generale nonché al fine di assumere, nell'ambito della disciplina del Regolamento di Governance, eventuali determinazioni in merito alle fasce retributive relative ai compensi da attribuire agli Organi amministrativi delle Società controllate da ACI.".

REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA ACI

TITOLO 1

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.1

(Finalità)

Il presente Regolamento definisce i principi generali di governo delle società controllate direttamente o indirettamente da ACI (di seguito anche "Società") incluse quelle cosiddette "in house", ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016.

Le Società hanno per oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

L'atto deliberativo delle Società per la costituzione di una Società o l'acquisto, anche indiretto, di partecipazioni, anche attraverso aumento di capitale, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione dirette o indiretta, le finalità istituzionali dell'Ente.

Nell'atto deliberativo sono evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità.

Il Regolamento tende a garantire che, nel contesto delle disposizioni normative attinenti le partecipazioni pubbliche, della normativa speciale per gli Enti pubblici a carattere associativo, di cui all'art. 2, comma 2 bis, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125, le Società operino:

- a) con criteri di economicità, efficacia ed efficienza nel quadro normativo applicabile per quanto attiene a vincoli, privatistici e pubblicistici, di ordinamento e di funzionamento;
- b) strumentalmente alle finalità istituzionali di ACI e in coerenza con gli indirizzi da questo emanati;
- c) nel rispetto delle regole di governance e degli iter deliberativi e autorizzativi normati da ACI;
- d) in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione di ACI e nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali e annuali, monitorati sistematicamente da ACI;
- e) nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dati contabili e in coerenza con gli iter procedurali e autorizzativi normati da ACI;
- f) nel rispetto delle regole stabilite da ACI volte a disciplinare comportamenti e processi rilevanti, comuni o trasversali alle Società;
- g) nel rispetto degli adempimenti e dei flussi informativi stabiliti da ACI;
- h) adottando, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale a tempo indeterminato nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dando pubblicità a tali provvedimenti nei rispettivi siti istituzionali.
- i) assicurando l'invio, sistematico e in tempo utile, della documentazione di cui al presente Regolamento e/o di ogni altro tipo di informazione richiesta dalla Funzione competente dell'ACI in quanto necessaria per la realizzazione del governo societario.

ART. 1.2

(Approvazione ed attuazione del Regolamento)

Il Consiglio Generale di ACI approva, su proposta del Presidente, il Regolamento e ogni sua successiva modifica o integrazione.

Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, approva le direttive richiamate nel Regolamento e delibera, su proposta del Presidente, su ogni altro aspetto rimesso alla sua valutazione dal Regolamento.

Il Presidente sovraintende al sistema complessivo di governance di cui al Regolamento.

Il Segretario Generale assicura la diffusione del Regolamento e delle direttive e ne verifica il recepimento, l'attuazione e il rispetto da parte delle Società e riferisce, ove necessario, agli organi competenti.

ART. 1.3

(Ambito di applicazione)

Il Regolamento e le direttive che saranno successivamente emanate si applicano alle *Società*, ad eccezione di quelle soggette ad attività di Vigilanza da parte delle Autorità competenti nei settori finanziario ed assicurativo.

Le Società direttamente controllate ne assicurano la diffusione e il rispetto da parte delle rispettive società controllate.

TITOLO 2

COMPLIANCE NORMATIVA

ART. 2.1

(Rispetto della normativa applicabile)

Le Società sono tenute all'adozione di atti e comportamenti conformi alla normativa sulle Società commerciali e a quella attinente le partecipazioni pubbliche nonché al presente Regolamento assicurando al riguardo, periodica, esaustiva ed idonea informativa all'ACI.

TITOLO 3

STATUTI SOCIETARI

ART. 3.1

(Adeguamento degli statuti societari)

Le Società sottopongono a revisione i propri statuti, così da assicurarne la omogeneità con i criteri di seguito indicati:

- rispetto della normativa, per quanto attiene a vincoli, privatistici e pubblicistici, di ordinamento e di funzionamento;
- coerenza dell'attività che costituisce l'oggetto sociale con le finalità istituzionali di ACI;
- adozione di regole di composizione, funzionamento e remunerazione dell'organo di amministrazione e di controllo coerenti, sia con il *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI*, adottato ai sensi della Legge n. 125/2013, sia con le eventuali direttive di ACI, in modo tale da assicurare separazione di compiti e funzioni, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione;
- divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- recepimento delle disposizioni del presente Regolamento di Governance.

Le Società in house adeguano, altresì, i propri statuti prevedendo:

- l'esclusione di capitali privati nell'assetto proprietario;
- i requisiti e le modalità per l'esercizio del controllo analogo da parte di ACI;

- che oltre l'ottanta per cento del fatturato, sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati da ACI e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della Società;

che le procedure del ciclo passivo per l'acquisto di beni e servizi, nonché per l'esecuzione dei lavori,

siano conformi alla disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016.

TITOLO 4

ORGANI SOCIETARI

ART. 4.1

(Principi e criteri generali)

Al fine di assicurare omogeneità della struttura organizzativa e delle funzioni attribuite agli organi di amministrazione e controllo, le Società si attengono alle disposizioni recate dai successivi articoli.

ART. 4.2

(Organo amministrativo)

L'organo di amministrazione delle *Società* è costituito di norma da un amministratore unico o per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui alla Legge 120/2011.

ART. 4.3

(Nomina e requisiti dell'organo amministrativo)

Fatta salva la fattispecie in cui gli Statuti delle *Società* riservano all'ACI il potere di designazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.2449 Codice Civile, l'organo amministrativo è nominato dall'assemblea dei soci, resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

L'assemblea dei soci, in caso di organo amministrativo collegiale, nomina altresì il presidente.

Agli organi di amministrazione e controllo delle Società *in house* si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo.

Con direttiva di ACI può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico di amministratore, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013.

Per le Società in house, le reiterate violazioni agli obblighi in tema di controllo analogo, di cui al precedente art.3.1, costituiscono giusta causa di revoca dell'organo amministrativo.

ART. 4.4

(Funzioni dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate governance ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Ove a composizione collegiale, al presidente sono attribuite le funzioni per l'indirizzo e la supervisione del controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.

Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al direttore generale di cui agli artt. 4.5 e 4.6.

In caso di partecipazione indiretta di ACI, qualora gli amministratori siano dipendenti della Società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla Società di appartenenza.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con le Società e che sono al tempo stesso componenti dell'organo amministrativo della Società cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai componenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

L'organo amministrativo della Società esercita, in particolare, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del presente Regolamento e delle direttive dell'ACI. In ogni caso, l'organo amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;
- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della *Società*, in coerenza con il presente Regolamento e con le direttive emanate dall'ACI;
- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- definisce, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal Piano della Performance, le linee strategiche e gli obiettivi della *Società* e delle sue controllate, esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;
- riceve dal presidente o dal direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità trimestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della *Società*, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio;
- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dal presidente o dal direttore generale; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget. Recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui al successivo Titolo 6;
- formula proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;

- esamina e delibera sulle altre questioni che il presidente o il direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;
- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;
- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
- predispone annualmente e, contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti, dando conto delle ragioni della mancata/incompleta integrazione degli eventuali strumenti di governo societario con quanto disposto dalla normativa applicabile.

ART. 4.5

(Poteri di rappresentanza)

La rappresentanza legale della *Società* di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in caso di organo collegiale, al presidente e, nei limiti delle deleghe ricevute, al direttore generale. In caso di organo monocratico, la rappresentanza spetta all'amministratore unico.

Con direttiva emanata da ACI possono essere disciplinati gli eventuali limiti e le modalità per l'esercizio delle deleghe.

ART. 4.6

(Nomina, requisiti e poteri del direttore generale)

Il direttore generale è nominato dall'assemblea dei soci. Con direttiva di ACI può essere richiesto al direttore generale il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di direttore generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013.

Il direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.

Le funzioni di direttore generale sono incompatibili con la carica di amministratore in qualunque delle Società, salvo quanto previsto all'art. 4.4, comma 6.

La retribuzione fissa e variabile del direttore generale è determinata dall'organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti per ACI.

ART. 4.7

(Collegio sindacale)

Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il collegio sindacale si compone, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, di cui alla Legge 201/2011, di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.

Il presidente del collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.

Il collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali. In particolare, il collegio vigila:

- sull'osservanza della legge, dello statuto e del presente Regolamento;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla *Società*, nonché sul loro concreto funzionamento;
- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla *Società* alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

Con direttiva di ACI può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico di sindaco, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013.

In ogni caso la carica di sindaco non può essere conferita ai Presidenti in carica degli Automobile Club provinciali e locali.

ART. 4.8

(Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 4.9

(Emolumenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale)

I compensi degli amministratori sono deliberati dall'assemblea dei soci e sono determinati tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI.

I compensi dei sindaci sono determinati dall'assemblea dei soci all'atto di nomina, tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI per l'intera durata del loro ufficio.

TITOLO 5

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

DELLE SOCIETA'

ART. 5.1

(Finalità)

Il processo di pianificazione, programmazione e controllo è volto a identificare, valutare e definire le strategie di lungo periodo di ACI e delle *Società*; a declinare le strategie in obiettivi societari, pluriennali e annuali, e a tradurli in azioni attuative, coerenti con le finalità istituzionali e con gli indirizzi espressi da ACI; a monitorare l'attuazione dei piani societari e a valutare l'efficacia delle strategie e delle azioni intraprese; a misurare con continuità i risultati conseguiti anche al fine di identificare e attuare tempestivi interventi correttivi.

ART. 5.2

(Principi e criteri generali)

Ferme restando le specifiche responsabilità ed autonomie gestionali, le *Società* redigono il piano industriale pluriennale e il budget annuale avuto riguardo ai seguenti principi e criteri generali:

- coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità istituzionali e con i documenti di pianificazione emanati dall'ACI;
- sequenzialità tra obiettivi strategici, obiettivi di breve periodo e azioni volte alla loro realizzazione;
- attendibilità degli obiettivi in termini di realizzabilità, tenuto conto delle risorse disponibili, dello scenario di riferimento e del contesto di mercato;
- economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali;
- sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni;
- efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate;
- efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate.

ART. 5.3

(Piani industriali)

La coerenza delle strategie e degli obiettivi societari con i vincoli posti dalla normativa applicabile e con le finalità istituzionali e gli obiettivi di ACI costituisce criterio inderogabile di riferimento ai fini della formulazione dei piani industriali pluriennali delle *Società*.

In tale ottica le *Società* elaborano i relativi piani industriali pluriennali avuto riguardo anche al Piano della Performance emanato annualmente dall'ACI.

Il Piano industriale si compone del piano economico, finanziario/patrimoniale e degli investimenti, relativo al successivo arco temporale di tre esercizi. Il piano declina gli obiettivi del piano strategico nell'arco del periodo considerato; pianifica le azioni e i tempi di realizzazione; misura gli effetti economici, finanziari e patrimoniali dell'attività aziendale; contiene analisi di sensitività in ordine a possibili effetti di variazioni significative dello scenario e dei parametri di riferimento.

Il piano industriale pluriennale è sottoposto all'esame e all'approvazione dell'organo amministrativo della *Società* ed è inviato, tramite la Funzione competente, al Presidente dell'ACI che ne informa il Comitato Esecutivo.

Qualora, in sede di analisi dei piani industriali pluriennali societari, emergano criticità, anche alla luce della normativa applicabile e delle finalità istituzionali di ACI, il Presidente dell'ACI, comunica alla *Società* interessata le osservazioni, con invito a tenerne conto ai fini dell'adeguamento del piano.

ART. 5.4

(Piano industriale pluriennale)

Sulla base del piano strategico approvato le *Società* redigono il piano economico, finanziario/patrimoniale e degli investimenti, relativo al successivo arco temporale di tre esercizi.

Il piano declina gli obiettivi del piano strategico nell'arco del periodo considerato; pianifica le azioni e i tempi di realizzazione; misura gli effetti economici, finanziari e patrimoniali dell'attività aziendale; contiene analisi di sensitività in ordine a possibili effetti di variazioni significative dello scenario e dei parametri di riferimento.

Il piano triennale è approvato dal consiglio di amministrazione della *Società* e inviato alla Funzione competente e al Presidente di ACI che ne promuove l'esame da parte del Comitato Esecutivo.

Le Società curano la diffusione delle linee-guida alle rispettive Società controllate; assicurano il rispetto dell'iter formativo e di approvazione dei piani strategici, dei piani pluriennali e annuali e la loro coerenza con i documenti di pianificazione emanati dall'ACI.

ART, 5.5

(Budget e controllo)

Il budget declina gli obiettivi di breve periodo e i risultati dell'attività aziendale con riferimento al primo esercizio successivo a quello di definizione ed è redatto in coerenza con il Piano industriale.

Il budget è articolato su base almeno trimestrale.

L'elaborazione del budget, la sua formazione e approvazione sono soggetti ai medesimi criteri e principi e al medesimo iter di cui agli articoli 5.1, 5.2 e 5.3.

Il budget vincola l'azione societaria per quanto attiene agli obiettivi industriali, operativi ed economicofinanziari e costituisce lo strumento attraverso il quale viene fissato l'ammontare massimo e l'articolazione degli investimenti dell'esercizio.

Per le Società in house il budget svolge funzione autorizzativa alla spesa.

Il budget costituisce il target di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio rispetto agli obiettivi prefissati. L'analisi degli scostamenti consente di individuarne le cause e di promuovere e attuare, con tempestività, eventuali azioni e interventi correttivi.

In tale ottica, le *Società* elaborano, con cadenza trimestrale, i consuntivi di gestione, finanziario e degli investimenti. I consuntivi sono corredati dell'analisi degli scostamenti rispetto ai corrispondenti risultati di periodo previsti dal budget, dell'illustrazione delle cause che li hanno originati, nonché delle azioni correttive individuate e dei relativi tempi di attuazione.

I consuntivi di periodo sono sottoposti all'organo amministrativo della *Società* e da questa inviati alla Funzione competente e al Presidente di ACI che ne informa, in caso di rilevanti scostamenti, il Comitato Esecutivo.

Qualora, in sede di esame dei consuntivi, emergano criticità, il Presidente comunica alla Società le osservazioni formulate dal Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'adozione di eventuali interventi correttivi.

TITOLO 6

OPERAZIONI SOCIETARIE RILEVANTI

ART. 6.1

(Principi e criteri generali)

Il presente Titolo è finalizzato a disciplinare le operazioni societarie che, per la loro rilevanza, richiedono uno specifico iter istruttorio, di valutazione e di approvazione.

ART. 6.2

(Definizione)

Per operazioni societarie rilevanti si intendono le operazioni di natura straordinaria e/o le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario.

Rientrano in ogni caso in tale definizione le seguenti tipologie di operazioni:

- costituzioni di Società e consorzi;

- acquisizioni e cessioni di Società, partecipazioni societarie, aziende e rami d'azienda;
- patti parasociali;
- fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
- operazioni sul capitale sociale;
- costituzione di patrimoni separati e accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- emissione di strumenti finanziari;
- acquisizioni e dismissioni di beni immobili;
- modifiche relative all'oggetto sociale che comportano un cambiamento significativo dell'attività della Società ovvero la trasformazione, il trasferimento della sede sociale all'estero ovvero la revoca dello stato di liquidazione;
- ogni altra operazione qualificata come rilevante da ACI.

ART. 6.3

(Iter istruttorio e autorizzativo)

Le operazioni di cui al precedente art. 6.2 sono soggette al preventivo esame del Comitato Esecutivo di ACI per le valutazioni di competenza delle stesse rispetto alla coerenza delle operazioni con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione di ACI e sono successivamente approvate dall'organo amministrativo della *Società*, coerentemente con le eventuali osservazioni formulate dal Comitato Esecutivo.

TITOLO 7

BILANCI E INFORMATIVA FINANZIARIA

ART. 7.1

(Principi e criteri generali)

Le Società redigono il bilancio di esercizio e ogni altro documento finanziario a rilevanza esterna nel rispetto delle norme e dei principi contabili ad essi applicabili.

TITOLO 8

INTERNAL AUDIT E ORGANISMO DI VIGILANZA DI CUI AL D.LGS. 231/01

ART. 8.1

(Principi generali)

Le Società istituiscono un ufficio di controllo interno (internal auditing) strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale. Esso collabora con gli organi di controllo. Riscontra tempestivamente le richieste da questi provenienti e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

Il processo di internal audit è finalizzato a valutare, inoltre, l'adeguatezza del disegno, la congruità e l'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, nonché la coerenza dei comportamenti aziendali, attraverso verifiche di carattere specialistico e discontinuo.

L'internal audit integra e non sostituisce l'insieme dei controlli di linea posti in essere dai responsabili dei comparti o dei processi aziendali, che svolgono, in maniera continuativa, tutte le attività volte a supervisionare il corretto svolgimento delle attività afferenti al proprio comparto o processo.

Le Società adottano, altresì, il modello di organizzazione, gestione e controllo ed istituiscono l'organismo di vigilanza, di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'organismo di vigilanza monitora il funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione della *Società* ed opera, nelle attività di verifica, in coordinamento con le funzioni aziendali di controllo.

ART. 8.2

(Attività)

Il processo di internal audit include le seguenti attività:

- elaborazione della proposta di piano pluriennale e annuale delle verifiche, sulla base delle risultanze delle attività di risk assessment avuto riguardo ai principi dettati dal modello di governance; il piano indica i criteri utilizzati per stabilire numero, frequenza ed oggetto delle verifiche, nonché la previsione delle risorse necessarie all'esecuzione delle attività;
- svolgimento delle verifiche di audit e redazione dei relativi report; elaborazione di report periodici per il consiglio di amministrazione sugli esiti delle verifiche effettuate;
- svolgimento degli interventi di audit sull'attuazione delle azioni correttive.

L'organismo di vigilanza svolge le seguenti principali attività:

- valuta costantemente l'adeguatezza del modello, ossia la sua reale e non formale capacità di prevenire i comportamenti non dovuti;
- vigila sull'effettività del modello, ossia sulla coerenza tra i comportamenti concreti e la disciplina recata dal modello stesso;
- analizza e mantiene nel tempo i requisiti di solidità e funzionamento del modello;
- promuove il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate dagli organi di controllo societario rendano necessario effettuare integrazioni ed adeguamenti.

ART. 8.3

(Funzioni di controllo, nomina e compensi)

Le funzioni di controllo interno riferiscono direttamente al presidente della *Società* oppure all'amministratore unico, in caso di organo amministrativo monocratico.

L'incarico di componente dell'ufficio di controllo interno (internal auditing) e dell'organismo di vigilanza sono conferiti dall'organo di amministrazione e cessano contestualmente alla scadenza o cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'organo di amministrazione che ha provveduto alla loro nomina.

I compensi dell'internal auditing e dei componenti dell'organismo di vigilanza sono determinati in sede di nomina avendo come riferimento gli emolumenti stabiliti per il collegio sindacale.

TITOLO 9

IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE

Il presente Regolamento è immediatamente operativo.

Il Regolamento potrà essere oggetto di successive integrazioni finalizzate a disciplinare processi rilevanti, comuni o trasversali alle *Società*, e fattispecie non normate ma che assumono particolare significatività in relazione alla natura giuridica e alle finalità istituzionali di ACI, anche per quanto concerne le operazioni con parti correlate.

Il Regolamento è sottoposto a costante monitoraggio e implementazione al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa e operativa.